

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 e ss.mm.ii.

tra

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di seguito denominato MIUR, ovvero, congiuntamente alla, "Le Parti"), con sede in Roma, codice fiscale 80185250588, nella persona _____;

e

L'ente_____, di seguito denominato _____, ovvero, congiuntamente al MIUR, "Le Parti"), con sede in_____, codice fiscale_____, nella persona del _____;

VISTI

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che "[...] *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*" e che la stipula dei suddetti accordi deve avvenire in forma digitale, ai sensi di quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 15 medesimo;
- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- in particolare l'art. 43, comma 2, del richiamato decreto che prevede che "*Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi*

dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente”;

- *altresì l'art. 43, comma 4, del decreto secondo cui "Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”;*
- il Decreto Legislativo 10 Agosto 2018 n.101 – Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679– e i provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali in materia di accesso alle banche dati;
- il Regolamento generale sulla Protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- l'art. 50, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale") che prevede che *"I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico”;*
- l'art. 50, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che prevede che *"Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della*

Legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";

- l'art. 50, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che prevede che *"Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida";*
- le *"Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni (v. 2.0)"*, emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale – AgID nel giugno 2013;
- la Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione *"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art.15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183";*
- il provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015, *"Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni"*, con il quale l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha confermato le regole tecniche e le misure di sicurezza già stabilite in precedenza;
- il Decreto Legge n. 9 maggio 2003, convertito con modificazioni in Legge 11 luglio 2003, n. 170 con cui è stata istituita l'Anagrafe Nazionale degli studenti e dei Laureati (di seguito anche Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari) e le cui modalità operative sono definite con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 9 del 30 aprile 2004;

- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e in particolare l'art. 3, sull'istituzione del sistema nazionale delle Anagrafi degli studenti, le cui modalità operative sono definite dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 692 del 25 settembre 2017;
- l'art. 10, comma 8, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui l'Anagrafe nazionale degli studenti, nonché l'Anagrafe degli Studenti e dei laureati delle università rappresentano banche dati a livello nazionale realizzate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alle quali accedono le regioni e gli enti locali, ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali.
- con delibera n. 915 del 28 dicembre 2018 la regione Campania ha approvato l'intervento "Misure dedicate di agevolazione tariffaria sui titoli di viaggio del trasporto pubblico locale" a valere sul POR FSE 2014/2020, per l'acquisto di abbonamenti al servizio di Trasporto Pubblico Locale di tipologia mensile o annuale per il percorso casa/scuola/università in favore di studenti residenti in Campania di età compresa tra gli 11 e i 26 anni e con reddito ISEE inferiore o uguale a euro 12.500,00.
- che il beneficiario dell'intervento è la regione Campania che avvia le operazioni ed eroga voucher indiretti per l'acquisizione di titoli di viaggio in abbonamento annuale nel periodo scolastico per il trasporto casa-scuola a favore di giovani in possesso dei requisiti indicati, che presentano la propria candidatura a seguito di una procedura di evidenza pubblica.
- che il titolo di viaggio è rilasciato dal Consorzio UnicoCampania che riunisce le aziende di trasporto pubblico locale che operano nella regione Campania. Il Catalogo dell'offerta è costituito dall'insieme dei tragitti coperti dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale su tutto il territorio regionale e che possono essere tra loro combinati in funzione delle esigenze di mobilità dei giovani studenti. I tragitti offerti coprono tutti i comuni della regione Campania, grazie anche alla integrazione modale (ferro, gomma, mare).
- che gli abbonamenti sono emessi dal Consorzio su Smart Card personalizzate, previo positivo esito del controllo sui requisiti di ammissibilità del candidato.

- che la DGR n. 915/2018 ha demandato alla Direzione Generale per la Mobilità il compito di dare attuazione alle previsioni del deliberato, d'intesa con i Responsabili di Obiettivo specifico, provvedendo a rendicontare le spese secondo i criteri e le regole del Fondo Sociale Europeo e sottoponendo le stesse al preventivo controllo di primo livello del Team del corrispondente Obiettivo Specifico.

CONSIDERATO CHE

.....

- al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini ed evitare frodi, è necessario prevedere l'acquisizione d'ufficio dei dati essenziali alla verifica del ricorrere del diritto alle prestazioni così come previsto dell'art. 7, comma 2, lett. h) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in Legge 12 luglio 2011, n. 106 ed il controllo delle autocertificazioni ex articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premesse

Le premesse sono patto e formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, si intende per:

- a) "dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- b) "dati", le informazioni contenute negli archivi informatici delle Parti;
- c) "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- d) "persone autorizzate al trattamento dei dati personali", i soggetti tenuti ad eseguire le operazioni di trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento;
- e) "Codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche;
- f) "Regolamento", il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", denominato anche GDPR – General Data Protection Regulation;
- g) "Responsabile dell'Accordo", il soggetto preposto da ciascuna delle Parti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti all'Accordo;
- h) "Referente tecnico", il soggetto nominato da ciascuna delle Parti preposto alle attività di avvio e di gestione operativa dei servizi;
- i) "Supervisore", il soggetto nominato da ciascuna delle Parti e preposto al monitoraggio e controllo del loro utilizzo da parte degli utenti dell'Ente di appartenenza.

Art. 3

Oggetto del trasferimento dei dati

L'Accordo ha per oggetto l'accesso, secondo le modalità ed alle condizioni indicate nel presente Accordo, alle banche dati telematiche del MIUR, e precisamente ai dati relativi:

- agli alunni contenuti nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti;
- agli studenti universitari contenuti nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati.

La fornitura dei dati è finalizzata alla verifica dei requisiti per il riconoscimento del diritto all'abbonamento gratuito al servizio di Trasporto Pubblico Locale di tipologia mensile o annuale per il percorso casa/scuola/università in favore di studenti residenti in Campania di età compresa tra gli 11 e i 26 anni iscritti a scuole di I e II grado, università e master universitari.

Art. 4

Dati, modalità di trasmissione e soggetti autorizzati all'accesso

Le prestazioni sono elencate nel dettaglio all'interno dell' Allegato 1 "*Flussi di dati oggetto di comunicazione*" e le relative modalità tecniche sono previste dall'Allegato 2 "*Standard tecnici per la trasmissione dei dati*".

I dati sono forniti esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Parti di cui alle premesse e per il perseguimento delle finalità indicate all'art 3.

Potranno accedere ai servizi gli utenti, previamente autorizzati dal MIUR e dall' ente Regione Campania specificatamente abilitati in virtù degli incarichi ricoperti e delle qualifiche e funzioni rivestite.

Art. 5

Trattamento dei dati

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute sia nel Codice sia nel Regolamento, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adempiere ai seguenti obblighi in merito al trattamento dei dati ricevuti in attuazione del presente Accordo e precisamente:

- a. utilizzare le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice e dal Regolamento;
- b. procedere al trattamento dei dati in conformità ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza,

limitazione della conservazione, integrità e riservatezza previsti dal Regolamento;

- c. adottare tutte le misure necessarie e ragionevoli per garantire l'esattezza e l'aggiornamento del dato e quindi cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d. impartire ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati specifiche direttive volte ad impedire eventuali divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né alcuna riproduzione dei dati in casi differenti rispetto a quelli previsti dalla legge, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- e. non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- f. garantire che l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente a dipendenti designati quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati;
- g. avere consapevolezza del Codice e del Regolamento e della possibilità di controlli ivi previsti per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle eventuali attività di controllo;
- h. conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le verifiche a cui lo scambio dati è finalizzato e contestualmente a cancellare i dati ricevuti, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate;
- i. formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo;
- j. garantire l'adozione al proprio interno di tutte le regole di sicurezza relative alla gestione delle credenziali di accesso ai dati;
- k. utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione online esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e di conseguenza a non estrarre i dati per via automatica e massiva allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso.

Art. 6
Misure di sicurezza

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal Codice e dal Regolamento ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

In particolare, le Parti si impegnano ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento.

Art. 7
Figure di riferimento per l'attuazione dell'Accordo

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nell'Accordo ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile dell'Accordo quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale.

In particolare rientra nei compiti di ogni Responsabile dell'Accordo nominato dalle Parti, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione dell'Accordo in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.

Le Parti nominano un proprio Referente tecnico responsabile della gestione operativa dei dati e della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nell'Accordo; nonché un proprio Supervisore, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati.

I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento per l'attuazione dell'Accordo saranno indicati dalle Parti con successiva comunicazione tramite PEC. Allo stesso modo, eventuali modifiche ai dati comunicati saranno oggetto di successiva nota tramite PEC.

Art. 8
Allegati all'Accordo

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo:

- Allegato 1 – Flussi di dati oggetto di comunicazione - Tracciati record;
- Allegato 2 – Standard tecnici per la trasmissione dei dati;
- Allegato 3 – Figure di riferimento della Regione Campania e del MIUR.

Art. 9
Modalità di attivazione di eventuali modifiche allo scambio di dati

Le Parti, al fine di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente Accordo, concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura, ivi compresi gli allegati di cui all'art. 8, a seguito di nuove disposizioni di legge, per recepire indicazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o per evoluzione tecnico/informatiche relative ai servizi previsti o per implementazione di nuovi servizi.

Le stesse Parti concordano che eventuali modifiche all'Accordo che attengano alla struttura dello stesso in esito a quanto indicato nel comma precedente ed all'introduzione di ulteriori impegni nelle modalità di erogazione e fruizione dello scambio dei dati previsto nel presente Accordo, saranno concordati con scambio di comunicazioni tra le Parti per il tramite del Responsabile dell'Accordo.

Sarà cura di ciascun Responsabile dell'Accordo valutare se le modifiche introdotte richiedano la stipula di un nuovo atto negoziale.

Art. 10
Durata

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata_____, con facoltà di rinnovo previa richiesta scritta. Ciascuna Parte può recedere dandone comunicazione scritta all'altra con un preavviso di almeno 3 mesi.

In ogni caso nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente Accordo.

Art. 11
Controversie

Per qualsiasi controversia inerente il presente Accordo è competente il Foro di Roma.

Ministero
dell'Istruzione
dell'Università

REGIONE CAMPANIA